

CONTRATTO DI APPALTO

ESECUZIONE DEI LAVORI ARCHITETTONICI RELATIVI AL POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI ESISTENTI DI PALAZZO VENEZIA FINANZIATO CON FONDI PNRR, MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.2: “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA”

CIG B6CCDB6DA5 - CUP F83D21013820001

TRA

l'Istituto **Vi-Ve Vittoriano e Palazzo Venezia**, con sede in Piazza San Marco 49 - 00186 Roma, nella persona della Direttrice Dott.ssa Edith Gabrielli (di seguito anche “Stazione Appaltante” o “Istituto” o “Ente Committente”);

E

l'Operatore Economico **Imprenob S.r.l.**, con sede legale in via Giuseppe Mazzini n. 27 – 00185 Roma (RM), partita IVA 10857201007, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Nobilia Gianluca (di seguito anche “Appaltatore” o “Affidatario”)

(di seguito congiuntamente anche dette le “Parti”)

PREMESSO CHE

1. con richiesta del 17 aprile 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, veniva richiesto preventivo all'operatore economico Imprenob S.r.l. per l'esecuzione dei lavori architettonici relativi al potenziamento e adeguamento dei servizi igienici esistenti di Palazzo Venezia;
2. l'appalto oggetto del presente contratto è finanziato con i fondi resi disponibili dal PNRR nella “MISSIONE 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività E Cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), MISURA 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, INVESTIMENTO 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”
3. in data 30 aprile 2025 la suddetta impresa presentava offerta, rimandando gli ulteriori dettagli della stessa agli Allegati Progettuali e al CME;
4. l'Istituto, pertanto, intende affidare i lavori in parola ad Imprenob S.r.l., con sede legale in via Giuseppe Mazzini n. 27 – 00185 Roma (RM), partita IVA 10857201007, previa verifica dei requisiti in capo a suddetto operatore;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le Parti confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L'Istituto affida a Imprenob S.r.l. che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dei lavori architettonici relativi all'installazione n. 1 nuovo ascensore con adeguamento del corpo scala esistente presso Palazzo Venezia.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali e dell'assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme vigenti, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.

Le prestazioni rese dall'Appaltatore dovranno essere svolte a proprio rischio, con mezzi e attrezzature tecniche adeguate e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d'appalto;
- offerta e suoi Allegati;
- elaborati del progetto esecutivo, incluso CME;
- DUVRI.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dall'Ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è di € 115.093,71, al netto di IVA calcolata al 10%, di cui € 100.641,13 per importo di lavori ed € 14.452,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Le Parti concordano inoltre sul contenuto del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza ("DUVRI") riportante le misure atte ad eliminare le interferenze, ai sensi dell'articolo 26, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 4 – Garanzie e Polizze assicurative

Fermo e in ossequio a quanto previsto dall'Art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore costituisce e consegna all'Istituto almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Istituto a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Articolo 5 – Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata (artt. 17 e 50 del D. Lgs. n. 36/2023).

La durata del presente Contratto è pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, fermo restando quanto previsto nel cronoprogramma.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare l'Appalto nel termine fissato può richiederne la proroga, con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale motivando le ragioni alla base della richiesta di postergazione del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Articolo 6 – Obblighi PNRR

6.1 L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – *do not significant harm*” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e ove applicabile compilare le Checklist delle relative Schede Tecniche, i principi del *tagging* climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche;

- provvedere alla trasmissione alla Committente di tutta la documentazione a comprova del conseguimento dei target afferenti all'Investimento di cui all'oggetto, ivi inclusa quella di comprova dell'eventuale assolvimento del DNSH.

6.2 <Eventuale, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si trovi nella condizione di cui al comma 3 dell'art. 47 del d.l. 77/2021 conv. con mod. in legge 108/2021, impresa che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006> Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto.

La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.

6.3 <Eventuale, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si trovi nella condizione di cui al comma 3 bis dell'art. 47 del d.l. 77/2021 conv. con mod. in legge 108/2021, impresa che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006> Ai sensi dell'art. 47 comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Committente una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto.

6.4 Le relazioni di cui ai precedenti commi, saranno pubblicate, sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021. La Committente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.

6.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) e al 30% (trenta

per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

6.6 Ai sensi dell'art. 47, comma 6, primo periodo, la violazione degli obblighi di cui allo stesso articolo 47, commi 3, 3-bis e 4, come sopra declinati, comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del presente Contratto.

Articolo 7 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo Decreto.

Articolo 8 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co. 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 9 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore all'atto dell'offerta ha indicato l'intenzione di subappaltare alcune lavorazioni nei limiti del suddetto articolo.

La stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, ferma restando, ai sensi dell'articolo 119 co. 1 del D.lgs. 36/2023, l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del contratto, nonché di quanto prescritto nella Lettera d'invito.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Articolo 10 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-*quater* dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023.

Art. 11 - Penali

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è prevista l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

In caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da forza maggiore o caso fortuito) la Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali:

- Per ogni giorno naturale di ritardo nella corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini indicati nel cronoprogramma, sarà applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo contrattualizzato.

Qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore P.E.C. (posta elettronica certificata). In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Stazione Appaltante) senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 12 – Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto *ex* articolo 1456 c.c..

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: Monte dei Paschi di Siena;

IBAN: IT9700103039150000063498807;

Intestatario; IMPRENOB SRL

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Nobilia Gianluca

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Il compenso verrà corrisposto come segue.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere corredate con il codice CIG e CUP, il capitolo di spesa, il conto dedicato per l'effettuazione del pagamento nei modelli di fattura che saranno forniti dall'Istituto, ed inoltrate in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: SY6NCD

In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 14 - Fatturazione, contabilizzazione e pagamenti

L'appalto è stipulato a misura.

Per la contabilizzazione si applica la disciplina di cui all'art. Art. 2.19 del Capitolato Speciale di appalto.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, in proporzione alle effettive prestazioni svolte, previa constatazione e accertamento delle stesse con la Direzione Lavori.

I pagamenti avverranno per Stati di Avanzamento (SAL) mediante emissione di certificato di pagamento.

Il certificato di pagamento della rata di SAL è emesso dal RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e di eventuali subappaltatori, al netto delle ritenute di legge e della quota IVA, ove applicabile, e sarà comprensivo della relativa quota dei costi della sicurezza.

Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il RUP rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale di appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo, risarcimento o rimborso contrattualmente previsto.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo del Contratto è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di saldo, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento del corrispettivo relativo all'esecuzione dei lavori avverrà per Stati di Avanzamento (SAL) previa emissione di certificati di pagamenti e secondo le modalità stabilite dall'art. 125 del D. Lgs. 36/2023.

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c..

Ciascun pagamento è subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC regolare dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori autorizzati;
- b) alla presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori che attestano l'avvenuto pagamento delle relative prestazioni;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) specifica autocertificazione, attestante l'assolvimento degli obblighi inerenti il trattamento retributivo e gli adempimenti contributivi e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente;
- e) ogni altro documento richiesto dall'Istituto.

Nel caso di invio della documentazione di cui sopra incompleta o inesatta, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione regolare, spettando all'Ente il pieno diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla data di esibizione da parte dell'Appaltatore della predetta documentazione.

Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del Contratto, l'Ente è autorizzato a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione.

Inoltre, qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dall'Ente o dai soggetti da essa delegati, la stessa potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni o avanzare pretese di sorta o richieste di risarcimento od indennizzo, fermo il diritto dell'Istituto a procedere alla risoluzione in danno.

Articolo 15 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. è prevista la corresponsione, su richiesta dell'Appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% sul valore del contratto di Appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle condizioni stabilite dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 citato.

Articolo 16 - Conto finale

Il Direttore dei lavori deve presentare al RUP il conto finale, unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione, a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore entro un termine non superiore a 30 giorni dalla presentazione allo stesso.

Il certificato per il pagamento verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori e all'esito positivo del collaudo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023.

Il certificato per il pagamento dello stato finale, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato successivamente all'emissione del verbale di ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione riportante l'importo della rata di saldo.

Il pagamento della rata di saldo avverrà previa costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, come previsto dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 come meglio descritto nel precedente articolo dedicato alle garanzie definitive ed alle polizze.

Articolo 17 - Certificato di Regolare Esecuzione Verifiche, collaudi - Collaudo finale provvisorio - Collaudo finale definitivo

Il collaudo delle opere verrà eseguito mediante certificato di regolare esecuzione, il quale dovrà essere emesso entro tre mesi, dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

All'esito positivo del collaudo/regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente. Si applica quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14 al Codice.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Articolo 18 – Varianti

L'Ente potrà richiedere all'Appaltatore, durante lo svolgimento dell'Appalto, l'esecuzione di varianti in corso d'opera nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 senza diritto per l'Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell'Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all'applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.

Articolo 19 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 20 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nella Lettera d'invito e nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 36/2023, nonché nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 21 – Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Istituto il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Istituto.

Articolo 22 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente contratto, da registrarsi con imposta in misura fissa ai sensi della vigente legge di registro, sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 23 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora

l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 24 - Recesso dal contratto

Si applicano i disposti dell'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 25 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'Ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Roma.

Articolo 26 – Trattamento dei dati personali

L'Affidatario sarà nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Articolo 27 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Luogo, data Roma, 09/05/2025

Per l'Affidatario _____
(sottoscritto con firma digitale)

Luogo, data _____

Per l'Ente committente: _____
(sottoscritto con firma digitale)